



COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

(Provincia di Caserta)

Tel. 0818165463 – Fax 0818167633

ORDINANZA N. 03

del 22-04-2016

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza n. 51 del 02.09.2013 emessa dalla Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Casal di Principe;

Vista la Legge n° 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Legge Regionale n° 16 del 24 novembre 2001 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Viste le linee guida interpretative della Legge Regionale n° 16 del 24 novembre 2001 (deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 3438 del 12 luglio 2002);

Viste le modifiche alle linee guida interpretative della Legge Regionale n° 16 del 24 novembre 2001 (deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 1214 del 23 settembre 2005);

Vista la Legge n° 157 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Legge Regionale n° 8 del 10 aprile 1996 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania";

Visto il D.P.R. n° 94 del 31 marzo 1979 in materia di protezione degli animali;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n° 320 del 14 febbraio 1954;

Letta la Circolare n° 5 del 14/05/2001 del Ministero della Sanità;

Considerato che la L.R. 16/2001 riconosce al cane il diritto di essere animale libero;

Considerato che la L.R. 16/2001 prevede procedure di sterilizzazione chirurgica e reimmissione sul territorio dei cani randagi, senza ulteriori adempimenti sanitari obbligatori;

Ritenuto opportuno ed indispensabile adottare tale misura per il controllo demografico della popolazione canina presente sul territorio;

Atteso che tali misure sono finalizzate al contenimento e alla progressiva riduzione del numero dei randagi, per evitare il potenziale pericolo che alcune zoonosi possano trasmettersi all'uomo e per prevenire situazioni di pericolo derivanti dal formarsi di branchi di cani;

Vista la disponibilità manifestata dalle Associazioni per la protezione degli animali operanti sul territorio a collaborare gratuitamente per l'attuazione di tali misure;

Vista la Legge Regionale n° 9 dell'8 febbraio 1993 "Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti Locali" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la relazione da parte del Comando Polizia Municipale dalla quale si evince che la medesima Ordinanza è vantaggiosa per l'Ente ai fini della spesa;

ORDINA

All'U.O. Veterinaria dell'A.S.L. CE, distretto di Aversa, di catturare, iscrivere all'anagrafe canina a nome del Comune, sterilizzare senza ulteriori adempimenti sanitari obbligatori i cani vaganti, con particolare priorità per le femmine, presenti sul territorio cittadino e prelevati in stretta collaborazione con le Associazioni per la protezione degli animali operanti sul territorio.

I cani sterilizzati, dopo il necessario periodo di degenza, verranno reimmessi sul territorio da parte dell'U.O. Veterinaria dell'A.S.L. CE tramite loro convenzionati o tramite le predette Associazioni, in nome e per conto del Comune, previo regolare sistema di riconoscimento con microchip e ulteriore marcatura visibile all'esterno.

La vigilanza sul corretto andamento delle operazioni di prelievo e reimmissione è affidata alla Polizia Municipale.

Si obbligano gli Uffici competenti alla puntuale osservanza della presente Ordinanza, che deve essere notificata all'U.O.

Veterinaria dell'A.S.L. CE - distretto di Aversa, al Comando di Polizia Municipale e alle Associazioni per la protezione degli animali interessate.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luogotenente Giuseppe Petrillo

IL SINDACO
Dott. Renato Natale